

CAMERA DEI DEPUTATI N. 216

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUADALUPI, GHISLANDI, LANDI, LENOCI, VENTURINI,
LEZZI, LAURICELLA, ABATE**

Presentata l'11 luglio 1963

Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di legge si intende colmare una grave lacuna e porre riparo ad una vera ingiustizia nei confronti dei palombari, sommozzatori e loro guide inquadrati come salariati nel personale civile dell'Amministrazione della difesa.

La tabella V, annessa al regio decreto 2 giugno 1924 relativa agli assegni a terra da corrisponderci a personali militari e civili della Marina, prevede determinati assegni ai palombari e loro guide per lavori subacquei. Detti assegni furono estesi ai sommozzatori e loro guide con la tabella annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1698, modificato a sua volta dalla tabella annessa alla legge 23 maggio 1951, n. 511. Infine con la tabella V annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, è stata disciplinata *ex novo* la materia e si è provveduto inoltre ad una rivalutazione dell'indennità, essendo la misura allora vigente inadeguata alla gravosità ed al rischio delle speciali prestazioni.

Questa nuova tabella però, la cui applicazione ha decorrenza dal 1° luglio 1956, è stata ritenuta applicabile solo ai palombari, sommozzatori e loro guide della Marina militare e non ai palombari, sommozzatori e

loro guide facenti parte del personale civile della Marina (salariati), pur sempre alle dipendenze del Ministero della difesa (Marina).

Questi ultimi hanno disciplinatamente richiesto in sede amministrativa l'applicazione di detta tabella, tanto più che nella relazione al disegno di legge si parlava di personale militare e civile della Marina e che, in riconoscimento della fondatezza della richiesta, il Ministero della difesa (Marina), di concerto con il Ministero del tesoro, emanava il decreto interministeriale 11 giugno 1958. Con tale decreto interministeriale, consideratasi l'opportunità di allineare la misura del soprassoldo agli operai palombari e relative guide a quello dell'analogo assegno vigente per il personale militare, detti assegni e soprassoldi venivano parificati nella misura. Ciò, però, a far tempo dalla data del 1° gennaio 1958, anziché dal 1° luglio 1956, come stabilito per i militari.

Questo trattamento è ingiusto, sia considerato dal punto di vista morale, sia considerato dal punto di vista economico. Dal punto di vista morale perché non può riconoscersi che le prestazioni di lavoro dei palombari, ecc., possano essere differenziate solo in relazione alla maggiore o minore capacità e quindi fra le categorie professionali distinte

in relazione alla capacità ed esperienza professionale, non certo in relazione alla natura dello stato giuridico dei palombari a seconda che appartengano al personale civile o al personale militare.

Perché, è da ritenere che il legislatore, per la concessione dell'assegno o soprassoldo, intendesse riferirsi al lavoro del palombaro in quanto tale, ossia alla sua attività professionale specifica, ovvero al lavoro obiettivamente svolto a prescindere dallo stato giuridico del palombaro, ovverosia dalla sua appartenenza al personale civile o militare della marina.

Dal punto di vista economico perché i palombari civili non godono di tutte le altre provvidenze e trattamenti di cui godono i palombari militari e pertanto avrebbero diritto ad un trattamento di maggiore favore, ma non inferiore. I palombari militari, infatti, godono di un trattamento dietetico speciale, cosa che non è consentita ai palombari civili, per la limitatezza delle loro retribuzioni, ecc.

È da considerare poi che alcuni trattamenti i quali potevano essere regolati con decreto interministeriale, solo per i salariati sono stati regolati con legge per la natura del loro oggetto ed è logico ed ovvio che, sopravvenuta la legge, cadano le norme regolamentari contrarie.

Infatti, per il trattamento in caso di missione o trasferimento, è stato adottato un provvedimento uniforme per tutti i dipendenti statali: militari o civili. L'articolo 69 del testo unico del 1924, n. 2114, dettava: « Il trattamento spettante ai salariati nei casi di missione o di trasferimento, sarà determinato da decreti da emanarsi a' sensi del successivo articolo 89 tenute presenti, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore alla data del presente decreto per il personale subalterno della Amministrazione dello Stato ».

Ebbene, per questo trattamento, è stato adottato successivamente un provvedimento unico. L'articolo 69 è stato modificato dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, recante norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1952, n. 767, decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, articolo 11 della legge 6 marzo 1958, n. 176.

Con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1811, interessante tutti i dipendenti dello Stato (civili e militari, impiegati e salariati) è stata determinata la soppressione delle indennità e soprassoldi stabiliti per la permanenza in residenze o località del territorio nazionale ritenute disagiate o insalubri.

Con legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'E.N.P.A.S., e successive modifiche, è stato assorbito nella regolamentazione generale, il trattamento di malattia già regolato dagli articoli 49, 50 e 51 della legge del 1923 e testo unico; dagli articoli 176 e 184 del regolamento generale e dall'articolo 40 del regolamento Marina.

Pertanto è da ritenersi che la estensione della tabella V relativa agli assegni e soprassoldi ai palombari e loro guide militari, ai palombari e loro guide civili, tutti facenti parte dell'Amministrazione della Marina, non debba incontrare alcun ostacolo di natura logica e giuridica e sia anzi da approvarsi pienamente perché regola in modo uniforme le prestazioni dei palombari, considerate in quanto tali, e non in relazione alla natura dello stato di inquadramento degli stessi.

Nella seduta della Commissione Difesa (IV) del Senato, di mercoledì 13 febbraio 1963, Presidenza del Presidente Cadorna, la Commissione deliberava all'unanimità, di richiedere che il disegno di legge: « Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (2552), d'iniziativa del deputato Preziosi Costantino, già approvato dalla Camera dei Deputati, le fosse assegnato in sede deliberante.

Tale decisione rimase purtroppo inoperante a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Si ripropone nel nuovo testo, già approvato, con la raccomandazione che sia in breve accolta la giusta richiesta di cui all'oggetto della proposta che abbiamo l'onore di rappresentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.

Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

ART. 2.

Per l'applicazione della tabella anzidetta, i palombari, sommozzatori e guide del personale civile, avranno il trattamento stabilito per gli ufficiali superiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non inferiore al coefficiente 325, e quello stabilito per gli ufficiali inferiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non superiore al coefficiente 271; i palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale operaio, avranno il trattamento stabilito per il capo di terza classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti quando siano classificati capi operaio o operai di 1^a e 2^a categoria, e quello stabilito per il sottocapo e comune di 1^a e 2^a classe e gradi corrispondenti quando siano classificati operai di 3^a categoria e inferiori.

ART. 3.

Per il periodo 1^o luglio 1956--31 dicembre 1957 si procede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile della Marina, al conguaglio tra gli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 4.

All'onere di lire 5.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.